



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Strasburgo, 9 marzo 2011
(OR. en)

2010/0056 (COD)
LEX 1179

PE-CONS 7/1/11
REV 1

WTO 41
AGRI 91
AMLAT 10
USA 10
ACP 37
CODEC 193

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RECANTE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2005 DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLE ALIQUOTE TARIFFARIE APPLICABILI ALLE BANANE**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2011
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 9 marzo 2011

**recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1964/2005
del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2011.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio¹ stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota tariffaria applicabile alle banane del codice NC 0803 00 19 è pari a 176 EUR/t.
- (2) Il 31 maggio 2010 è stato firmato l'accordo di Ginevra sul commercio delle banane² tra l'Unione europea e il Brasile, la Colombia, il Costa Rica, l'Ecuador, il Guatemala, l'Honduras, il Messico, il Nicaragua, Panama, il Perù e il Venezuela ("l'accordo"), avente per oggetto la struttura e il funzionamento del regime commerciale dell'Unione per le banane del codice NC 0803 00 19.
- (3) In conformità dell'accordo, l'Unione ridurrà gradualmente la propria aliquota sulle banane da 176 EUR/t a 114 EUR/t. Una prima riduzione, applicata con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2009, data della sigla dell'accordo, ha portato l'aliquota a 148 EUR/t. Le successive riduzioni devono applicarsi in sette rate annuali, con un possibile ritardo di non più di due anni in caso di rinvio dell'accordo sulle modalità agricole nell'ambito del ciclo di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'aliquota finale di 114 EUR/t deve essere raggiunta al più tardi il 1° gennaio 2019. Le riduzioni tariffarie diventeranno vincolanti in seno all'OMC al momento della certificazione dell'elenco UE per le banane.

¹ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

² GU L 141 del 9.6.2010, pag. 3.

- (4) L'accordo, applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, è stato approvato con decisione 2011/.../UE del Consiglio^{1*}.
- (5) Alla luce delle nuove aliquote per le banane che devono applicarsi a norma dell'accordo, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1964/2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L ...
* GU: si prega di inserire il numero e il riferimento di pubblicazione della decisione di cui al documento st 7782/10.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1964/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente